

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3012 del 07/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/03/2017, acquisita al Prot. Unione 10466 e da Arpae al PGFC/2017/3931, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile

Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 15311 del 06/04/2017, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/5282, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito all'impatto acustico il Comune di Sarsina con Nota Prot. Com.le 4759 del 05/06/2017, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/8513, ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta di richiesta di AUA presentata dal Sig. Giannicola Scarcella (...) e la relativa valutazione impatto da parte del tecnico competente in acustica Ing. Mirco Fanti in data 16.01.2017, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447 del 26.10.1995, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 25/05/2017;

Atteso che nelle sopra richiamate conclusioni istruttorie è riportato quanto segue: *“Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 204 del 06/06/2013 prot.n. 89777/13 “Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto_9_14_36_37, rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni” si è provveduto ad autorizzare gli scarichi 9_ID5061, 36_ID6064, 14_ID5062 e 37_ID6065 in comune di Sarsina.*

In data 10/03/2017 Hera SpA ha presentato al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio istanza di rinnovo dei seguenti scarichi (riconducibili ad un unico impianto):

- scarico n. 9_ID5061 (fossa Imhoff)
- Scarico n. 36_ID6064 (scolmatore testa impianto).

(...) A correzione del dato vigente, il GSII ha comunicato che gli scarichi dei manufatti ID5061 (fossa Imhoff) e ID6064 (scolmatore testa impianto) sono riuniti in una unica condotta; e pertanto il punto di scarico dei due impianti è materialmente coincidente con lo scarico n. 9 del comune di Sarsina ed individuabile con l'identificativo 9_ID5061_ID6064, determinando l'annullamento dello scarico 36_ID6064.

Pertanto, lo scarico autorizzato ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, assume il numero identificativo 9_ID5061_ID6064 del Comune di Sarsina”;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia, limitatamente agli scarichi n.9_ID5061 e n.36_ID6064, cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 204 del 06/06/2013 prot.n. 89777/13 *“Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all’agglomerato AFC0112_Quarto_9_14_36_37, rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”*;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo Scarico n. 9_ID5061_ID6064 appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad ATERSIR ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 204 del 06/06/2013 prot.n. 89777/13 “*Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0112_Quarto_9_14_36_37, rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni*” si è provveduto ad autorizzare gli scarichi 9_ID5061, 36_ID6064, 14_ID5062 e 37_ID6065 in comune di Sarsina.

In data 10/03/2017 Hera SpA ha presentato al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio istanza di rinnovo dei seguenti scarichi (riconducibili ad un unico impianto):

1. scarico n. 9_ID5061 (fossa Imhoff)
2. Scarico n. 36_ID6064 (scolmatore testa impianto).

Il GSII in relazione allegata alla istanza dichiara che l'impianto non ha subito alcuna modifica nel corso degli anni.

I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0112_Quarto, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE di cui alla DGR 201/2016; i limiti di emissione sono pertanto definiti in funzione della vigente classe di consistenza fissati dalla DGR 1053/03 e di quanto stabilito nella precedente autorizzazione.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Unione dei Comuni della Valle del Savio ed acquisita in data 14/03/2017 PGFC/2017/3931.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

A correzione del dato vigente, il GSII ha comunicato che gli scarichi dei manufatti ID5061 (fossa Imhoff) e ID6064 (scolmatore testa impianto) sono riuniti in una unica condotta; e pertanto il punto di scarico dei due impianti è materialmente coincidente con lo scarico n. 9 del comune di Sarsina ed individuabile con l'identificativo 9_ID5061_ID6064, determinando l'annullamento dello scarico 36_ID6064.

Pertanto, lo scarico autorizzato ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, assume il numero identificativo **9_ID5061_ID6064** del comune di Sarsina.

ID5061

da:	Rete Unitaria (mista)
Trattamento:	Fossa Imhoff dal volume complessivo 15.000 lt di cui lt 4.300 per la fase di sedimentazione

	lt 10.700 per la fase di digestione
Località:	Via del Lago 4 – Quarto Diga
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	747905 - 4864340
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	747876 - 4864300
Agglomerato:	AFC0112_Quarto
Consistenza Agglomerato:	0<C<200
Potenzialità impianto	107 AE, prevedendo due svuotamenti annui
Utenza trattata	85 AE
Corpo idrico ricettore:	Fiume Savio
Bacino idrico:	Savio

ID6064

da:	Scolmatore testa impianto a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Via del Lago

AE serviti	85
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,20
portata di punta (Qnp) l/sec	0,59
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,77
portata di sfioro l/sec.	90
rapporto di diluizione	457,41

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200;
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
3. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
4. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpa allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
5. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;

6. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni previste dalla relativa scheda tecnica. L'immissione in acque superficiali è ammessa solo per portate eccedenti due volte la portata Q_m ;
7. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
8. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
9. I pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
10. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
13. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
14. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.